

Economia

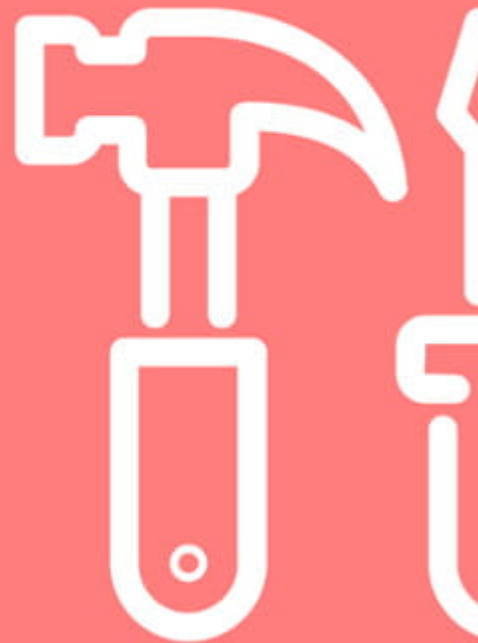
LAVORO

Fai la tua domanda all'esperto: esperto.lavoro@repubblica.it

Welfare aziendale, come funziona l'agevolazione per l'affitto di chi si trasferisce per lavoro

ESPERTO LAVORO

la Repubblica



Affitto e manutenzione sono esclusi dal reddito imponibile per due anni dalla data di assunzione, con tetto a 5mila euro. Tutte le novità della legge di Bilancio 2025

L'ascolto è riservato agli abbonati premium

24 GIUGNO 2025 ALLE 05:05 2 MINUTI DI LETTURA

Con la Manovra per il 2025, sono cambiate alcune norme relative al welfare aziendale e in particolare sono state stabilite stabilito delle agevolazioni fiscali per le somme erogate dal datore di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili locati dai dipendenti. Vediamo con Barbara Fumai, legale dello studio Trifirò & Partners Avvocati, quali sono le novità sostanziali.

Qual è l'obiettivo della norma?

Tale misura vuole essere un sostegno per i dipendenti neoassunti che hanno la necessità di trasferire la loro residenza per ragioni lavorative, volto ad agevolare la mobilità territoriale, a supportare lavoratori e i loro familiari, a favorire il reclutamento di personale qualificato fuori dal perimetro territoriale in cui opera il datore di lavoro, nonché ad incentivare l'uso del welfare aziendale come strumento di retention e di soddisfazione del personale impiegato.

Quanto vale il supporto?

Come specificato anche dalla successiva Circolare n. 4/E del 16 maggio 2025 dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art.1, co. 386 – 389, della Legge di Bilancio, le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dagli stessi lavoratori sono escluse dal reddito imponibile, per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione e nel limite complessivo di Euro 5.000,00 annui.

Dette somme – erogate o rimborsate – pur non concorrendo al reddito da lavoro dipendente, rilevano ai fini contributivi e si computano nell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare dipendente, nonché per l'accesso alle prestazioni di previdenza e

assistenza sociale. Tali misure non sono però cumulabili con altre detrazioni per le stesse spese.

Quali sono le condizioni per accedere a questa esenzione?

Il lavoratore dipendente deve essere stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025; deve aver trasferito la sua residenza nel Comune della sede di lavoro; tale Comune deve essere distante più di 100 km da quello di precedente residenza e il contratto di locazione deve essere stato regolarmente registrato e pagato nell'anno. Il lavoratore, inoltre, deve aver percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a Euro 35.000,00 nell'anno precedente alla data di assunzione a tempo indeterminato, ossia nel 2024.

Nel caso in cui, invece, le somme erogate coprano le spese di manutenzione – spese per le quali la Circolare n.4/E dell'Agenzia delle Entrate rinvia all'art. 9 della l.n. 392/1978 - oltre al contratto di locazione regolarmente registrato, deve essere fornita al datore di lavoro copia dei documenti attestanti le spese effettivamente sostenute.

Ci sono altre agevolazioni che la Legge di Bilancio ha potenziato?

L'art. 1, co. 390, della Legge di Bilancio prevede che, per i periodi di imposta 2025, 2026 e 2027, il valore dei beni e servizi concessi al lavoratore e le somme erogate al lavoratore per utenze domestiche (acqua, luce, gas), canone di locazione dell'abitazione principale, interessi sul mutuo per l'abitazione principale non concorrano a determinare reddito imponibile entro il limite complessivo di Euro 1.000,00 (limite notevolmente superiore alla disciplina sancita all'art. 51, co 3, TUIR, che prevede la cifra massima di Euro 258,23).

L'ammontare di tale limite è innalzato ad Euro 2.000,00 qualora si tratti di lavoratore dipendente con figli fiscalmente a carico, ex art. 12 TUIR. In questo caso, le somme erogate non sono assoggettate né al prelievo fiscale, né a quello contributivo.

Il superamento dei limiti sopra indicati, però, comporta la concorrenza dell'intero ammontare alla determinazione del reddito da lavoro dipendente, imponibile secondo le modalità ordinarie, non già del solo residuo, come previsto per i canoni di locazione. Tale misura, seppur autonoma, è cumulabile con quella sopra indicata in caso di trasferimento.

Possiamo fare un esempio pratico?

La stessa circolare esplicativa della Legge di Bilancio propone un esempio efficace per comprendere il funzionamento di tali agevolazioni. Un lavoratore neoassunto nel 2025 in presenza delle condizioni previste dalla Legge di Bilancio, con un figlio fiscalmente a carico, è titolare di un contratto di locazione con canone annuo pari ad Euro 12.000,00. Il datore di lavoro per l'anno 2025 ha erogato una somma pari ad Euro 6.000,00 per il rimborso delle spese per i canoni di locazione e una somma di Euro 3.000,00 per il rimborso delle utenze. In sede di conguaglio rientreranno nel reddito da lavoro dipendente Euro 1.000,00 (differenza Euro 6.000,00 e 5.000,00) rispetto alla somma versata per il rimborso dei canoni ed Euro 3.000,00 (atteso il superamento del limite di Euro 2.000,00) per le somme erogate per le utenze.

0

Articoli rimanenti

1€/mese per 3 mesi, poi 5,99€/mese per 3 mesi

